

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3296

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEALDI, PAGANELLI

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la disciplina fiscale della raccolta e coltivazione dei tartufi

Presentata il 3 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tartufo, da sempre considerato prodotto pregiato di grande prestigio per le sue indubbe qualità organolettiche e richiestissimo per innumerevoli specialità gastronomiche della cucina internazionale, è oggetto di crescente interesse da parte dei ricercatori e degli operatori economici (nel solo Piemonte si stima una produzione media annua di oltre 40 quintali per un valore di vari miliardi di lire).

L'importanza di tale produzione è dimostrata anche dall'approvazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, riguardante la « normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo ».

Si tratta di un provvedimento organico che disciplina dettagliatamente il settore, migliorando ed ampliando quanto già era previsto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568, abrogata dall'articolo 20 della citata legge n. 752 del 1985.

Manca, però, una chiara regolamentazione che stabilisca, per tale particolare attività, le norme di comportamento fiscale.

Giova a questo scopo ricordare che i tartufi, in base all'articolo 3 della citata legge n. 752 del 1985, possono essere sia coltivati in tartufaie, appositamente autorizzate dalle regioni, sia raccolti liberamente nei boschi e nei terreni non coltivati. La posizione fiscale, però, cambia in relazione al modo di approvvigionamento del prodotto medesimo.

Coltivazione.

La coltivazione dei funghi (e i tartufi sono funghi ipogei, cioè sotterranei) è già regolamentata dalla legge 5 aprile 1985, n. 126, la quale stabilisce che la funghicoltura è considerata a tutti gli effetti attività agricola tassata in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e successive modificazioni.

Ne consegue che per tale attività agricola è necessario apportare una rettifica alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, laddove nell'elenco dei prodotti agricoli, sono tassativamente « esclusi i tartufi » (numero 15 della parte I della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni).

È quindi necessario sostituire nella disciplina IVA dei prodotti agricoli tutti i funghi, compresi i tartufi, ma limitatamente a quelli oggetto di coltivazione da parte del produttore agricolo.

Raccolta.

Diverso è il caso del cercatore di funghi (o tartufi) che, previa specifica autorizzazione amministrativa, raccoglie tali prodotti in boschi o terreni incolti o comunque nei quali il proprietario non si è riservato il diritto all'esclusiva della raccolta. Al riguardo è opportuno precisare

che tale attività è innanzitutto di carattere hobbystico, svolta per lo più da pensionati od operai, e assimilabile per un verso all'esercizio della caccia o della pesca.

A differenza di queste, però, la legge non pone alcun divieto di commercializzazione del prodotto e allora capita che, in qualche occasione di raccolta più favorevole, i tartufi eccedenti il fabbisogno personale vengano venduti.

È quindi opportuno regolamentare fiscalmente questa ipotesi, anche per mettere gli operatori commerciali acquirenti nella condizione di documentare validamente i loro costi, ma tenendo comunque conto che non è proponibile, per la natura stagionale od occasionale dell'attività in parola e per la mancanza della benché minima organizzazione amministrativa dei soggetti interessati, imporre a costoro la tenuta di una regolare contabilità IVA, fosse pure in regime semplificato o forfettario.

Il problema potrebbe dunque essere risolto, prevedendo che le cessioni di tartufi da parte dei raccoglitori siano effettuate senza pagamento dell'imposta e che le fatture siano emesse dal cessionario con il solo obbligo, per il raccoglitore, di numerare e conservare detti documenti, quale riferimento per la successiva determinazione del reddito da assoggettare all'IRPEF e all'ILOR.

Tenuto conto di quanto sopra illustrato vi proponiamo di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il numero 15) della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 1985 è sostituito dal seguente:

« 15) ortaggi e piante mangerecce, funghi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03); ».

ART. 2.

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le cessioni di tartufi e altri funghi da parte dei raccoglitori non produttori agricoli sono effettuate senza pagamento dell'imposta. I raccoglitori sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa. ».